

SCHEMA DI CONVENZIONE

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI DORMELLETO E BOGOGNO PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE, LEGGE 65/86 E L.R. 58/87, DPR 616/77 E D.LGS 112/98.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ____ del mese di _____, presso la sede municipale del Comune di Dormelletto, in Via Francesco Baracca-4

TRA I COMUNI DI:

- **Dormelletto (NO)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig.ra Lorena Vedovato, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in via Francesco Baracca-4, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, codice fiscale n. 8100400030.
- **Bogogno (NO)**, in persona del Sindaco *pro tempore*, Sig. Guglielmetti Andrea, domiciliato per la carica presso la residenza locale, in Piazza Dott. Orazio Palumbo n.5, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. ____ del _____, codice fiscale 00429660038.

PREMESSO CHE

- la legge 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia locale), e s.m.i., all'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità per i Comuni di gestire attraverso forme associative le funzioni di Polizia Locale, nelle materie di propria competenza nonché in quelle delegate, anche per quanto attiene agli aspetti organizzativi e procedurali;
- l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., prevede la possibilità di stipulare apposite Convenzioni tra enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'art. 14 comma 28 e seguenti del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito nella legge 30.07.2010 n. 122 e s.m.i., prevedeva l'obbligatorietà dell'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni, tra cui rientra il servizio di Polizia Locale, giusto art. 21 comma 3 lett. b) della legge 42/2009;
- che con l'art. 19 del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012 e s.m.i., sono state apportate modificazioni al su citato art. 14, del D.L. n. 78/2010, che nell'ampliare le iniziali funzioni fondamentali di cui al su citato art. 21 comma 3 della legge n. 42/2009 e s.m.i., ha riconfermato le funzioni di "polizia municipale e polizia amministrativa locale;", per cui occorre evidenziare la recente legge regionale 28.09.2012 n. 11 e s.m.i. in materia di Enti Locali;

PRESO ATTO

- che per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi si rende opportuno procedere alla stipula di idonea convenzione, ai sensi dell'Articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

- che i Comuni di Dormelletto e Bogogno, hanno manifestato la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia locale e di polizia amministrativa locale dettagliatamente indicate, rispettivamente nella Legge n.65/86 e s.m.i., L.R.P.IEM n. 58/87 e s.m.i., nel D.P.R. n. 616/77 e s.m.i. e D.Lgs n. 112/98 e s.m.i., in attuazione delle deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:

Comune di Dormelletto deliberazione n. _____ in data _____ ;

Comune e di Bogogno deliberazione n. _____ in data _____ .

CONSIDERATO che, in ogni caso, la presente gestione associata è rivolta al raggiungimento delle finalità di cui al successivo articolo 2 e che qualora si concretizzassero disservizi e diseconomie, verrebbe meno la ratio ispiratrice della normativa richiamata.

TUTTO CIÒ PREMESSO CONVENGONO TRA LORO QUANTO SEGUE:

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

1.1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.2. La presente Convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 19, comma 1 lettera l) del D.L. n. 95/2012 e s.m.i. convertito nella legge 135/2012 e s.m.i., ha per oggetto la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali di *polizia municipale e polizia amministrativa locale*. La gestione associata, pertanto, ha ad oggetto:

- a) polizia amministrativa finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti;
- b) controllo in materia urbanistico-edilizia e tutela dell'ambiente;
- c) vigilanza sull'integrità e la conservazione del patrimonio pubblico dell'ente locale;
- d) servizi d'ordine, di rappresentanza, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del Comune;
- e) attività di informazione, accertamento e rilevazione dati connessi alle funzioni istituzionali comunali;
- f) supporto delle attività di controllo relativo ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- g) polizia stradale ai sensi della normativa statale vigente;
- h) polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della normativa statale vigente, nel rispetto di eventuali intese tra le autorità competenti;
- i) collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza del Comune e, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio.
- j) la polizia commerciale e in particolare le attività istruttorie propedeutiche e il rilascio degli eventuali provvedimenti autorizzativi per l'esercizio delle attività commerciali, dei pubblici esercizi comprese le attività ricettive, delle attività dello

spettacolo viaggiante, delle attività di parrucchiere ed estetista, di noleggio con conducente, all'assegnazione del numero di matricola agli ascensori di nuova installazione;

k) all'adozione dei provvedimenti istitutivi di regolamentazione permanente della viabilità e di quelli temporanei conseguenti ad attività di competenza della Polizia Locale ricomprese nella declaratoria su indicata, nonché il supporto tecnico nella fase di installazione della segnaletica verticale e realizzazione della segnaletica orizzontale;

l) attività di notifica da effettuarsi sul territorio, di cui all'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile, mentre le attività gestionali di notifica sono poste in capo al personale amministrativo dipendente di ogni singolo Comune.

1.3. I Comuni aderenti alla presente convenzione, attraverso la gestione associata delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale, si prefiggono di sviluppare azioni coordinate volte a garantire più alti livelli di sicurezza urbana e a prevenire i fenomeni di illegalità, anche mediante la collaborazione occasionale o permanente con le altre forze di polizia nazionali o con corpi di polizia locale. In particolare, la gestione associata deve assicurare: a) l'organizzazione di servizi di pattugliamento nelle zone a rischio; b) il rilevamento dei fenomeni di inciviltà e degrado urbano potenzialmente idonei a favorire lo sviluppo di attività criminose; c) le misure atte a prevenire i fenomeni di devianza e disagio sociale che suscitano senso di insicurezza; d) il controllo del territorio; e) le iniziative volte a diffondere la cultura della legalità;

1.4. La sede utilizzata per lo svolgimento in forma associata di tutte le funzioni di polizia locale elencate nei commi precedenti, è individuata nella sede degli uffici della Polizia Municipale del Comune di Dormelletto.

1.5. Il Comune di Dormelletto svolge il ruolo di Comune capofila della gestione associata.

Articolo 2

Finalità

2.1. La gestione associata delle funzioni sopra elencate è rivolta al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) migliorare la qualità dei servizi erogati;
- b) contenere la spesa per la gestione di tali servizi;
- c) avviare o rafforzare le modalità di concertazione territoriale.

Art. 3

Principi

3.1. L'organizzazione in forma associata del servizio di polizia locale deve essere improntata ai seguenti principi:

- massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
- uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza della gestione associata;
- omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate;
- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.
- rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
- perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;

– costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione.

Art. 4 **Ambito territoriale**

4.1. L'ambito territoriale per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di polizia locale è individuato, ai sensi della legge 7 marzo 1986, n. 65, nel territorio dei Comuni aderenti alla presente convenzione.

4.2. Atti e accertamenti relativi ai servizi di polizia locale gestiti in forma associata sono formalizzati quali atti della polizia locale del Comune nel cui territorio il personale si trova ad operare.

4.3. L'intestazione degli atti contiene la denominazione della gestione associata e della sede Ufficio del Comune capo fila di Dormelletto.

CAPO II **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

Articolo 5 **Organizzazione uffici e servizi**

5.1. I Comuni convenzionati disciplinano l'organizzazione delle funzioni, dei servizi, degli uffici e delle attività associate, mediante appositi regolamenti o accordi nel rispetto dei principi fissati dalla legge, in esecuzione alla presente convenzione.

5.2. La sede della Polizia Municipale è individuata nell'edificio ubicato nel comune di Dormelletto, Via Francesco Baracca-4. In considerazione di necessità logistiche tecniche ed organizzative, possono essere attivati sportelli presso ogni Comune.

5.3. Il personale dell'Ufficio unico è costituito dagli agenti di polizia municipale dei Comuni convenzionati, e dai dipendenti eventualmente assunti, nel rispetto delle vigenti normative, dai medesimi Comuni, con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato. Il personale mantiene tutte le qualifiche e le facoltà attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti delle competenti autorità.

5.4. Il personale di polizia municipale in possesso della qualifica di pubblica sicurezza, ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65 e del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, durante il servizio sul territorio dei Comuni convenzionati, è autorizzato a portare l'arma in dotazione in ragione dei compiti di istituto.

5.5. All'Ufficio sede della Polizia Municipale del Comune capo fila di Dormelletto sono attribuite le attività, le funzioni e i procedimenti oggetto della presente convenzione. L'attività di ricezione degli atti, delle richieste e di ogni altra documentazione, dovrà avvenire presso ogni singolo Comune convenzionato che provvederà a trasferire la documentazione all'Ufficio della Polizia Municipale del Comune capo fila.

5.6. I Sindaci dei Comuni aderenti verificano, periodicamente, l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

Articolo 6

Organizzazione del servizio intercomunale e nomina del Comandante del Corpo intercomunale

6.1. Tutto il personale assegnato al servizio convenzionato è sottoposto alla direzione tecnico-operativa ed amministrativa dell'Ufficiale di polizia municipale nominato Responsabile del Servizio.

6.2 Il Sindaco del Comune Capo Fila, sentito il parere dei Sindaci dei Comuni associati, provvede all'adozione del decreto di nomina di Responsabile del Servizio che assume la qualifica di Comandante.

6.3. La nomina del Comandante è valida per l'intero ambito territoriale dei Comuni associati ed il provvedimento di nomina deve indicare la durata dell'incarico e l'ammontare dell'indennità di posizione ai sensi dell'art. 10 del C.C.N.L. 1999. La nomina è revocabile dal Sindaco del Comune capofila su proposta della Conferenza dei Sindaci.

6.4. Il Comandante, per il funzionamento del servizio, si avvale di tutto il personale e di tutte le risorse strumentali assegnate dai Comuni convenzionati. Al Comandante competono tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge, nonché le funzioni di coordinamento, consultazione e raccordo tra i Comuni aderenti alla convenzione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi prefissati e l'efficace e corretto funzionamento delle funzioni associate. Il Comandante riveste altresì il ruolo di referente e coordinatore del personale addetto alle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale di tutti i Comuni convenzionati e ne organizza l'attività.

6.5. Gli Enti convenzionati assicurano la massima collaborazione fornendo tempestivamente al Comandante tutte le informazioni da questo richieste per il regolare svolgimento delle attività e dei servizi e provvederanno al trasferimento presso la sede del Comune capo fila di Dormelletto gli atti e i documenti, detenuti dalle strutture degli enti associati, utili per l'esercizio delle sue funzioni.

6.6. Il Comandante dà attuazione agli indirizzi e ai programmi annuali elaborati dalla Conferenza dei Sindaci predisponendo calendari e piani di lavoro. I piani di lavoro saranno concordati dal Comandante direttamente con i Sindaci dei Comuni convenzionati; il Comandante risponde in merito all'impiego tecnico-operativo del personale, alla predisposizione dei servizi, ai risultati delle attività ed alle relative verifiche, nonché della legalità e legittimità degli atti amministrativi predisposti. Il Comandante cura la predisposizione dell'inventario delle dotazioni tecniche nella disponibilità della gestione associata che trasmette annualmente alla Conferenza dei Sindaci.

6.7. Tutti i provvedimenti gestionali ed organizzativi necessari per l'esercizio associato delle funzioni di polizia municipale e di polizia amministrativa locale sono predisposti ed adottati, in nome e per conto dei Comuni convenzionati, dal Comandante.

Articolo 7

Conferenza dei Sindaci

7.1. La Conferenza dei Sindaci è l'organo istituzionale di indirizzo e di governo per la realizzazione degli obiettivi del presente atto convenzionale. E' composta dai Sindaci dei Comuni aderenti o da loro delegati, in rappresentanza dei Comuni convenzionati. Può essere convocata indifferentemente da qualsiasi Sindaco aderente alla convenzione.

7.2. La Conferenza dei Sindaci svolge i seguenti compiti:

- a) stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni fondamentali individuate dalla presente convenzione;
- b) definisce ed approva il piano annuale per la gestione di tali funzioni e del relativo piano finanziario; il piano finanziario approvato è trasmesso a tutti i Comuni convenzionati per gli adempimenti di competenza e costituisce il documento in base al quale ciascun ente iscrive in bilancio le risorse di rispettiva competenza, secondo i criteri di riparto previsti.
- c) vigila e controlla sull'espletamento delle funzioni conferite, sul raggiungimento degli obiettivi, dell'efficacia e funzionalità dell'attività associata e dell'adeguatezza della presente convenzione.

7.3. La verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti ai fini dell'erogazione dell'indennità di risultato è rimesso all'organo di valutazione (O.I.V. e/o N.d.V.);

7.4. L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di polizia municipale, l'organizzazione e il funzionamento dello stesso sono stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci ed inseriti, qualora ritenuto utile, in apposito regolamento approvato dalla Giunta comunale di ciascun Comune convenzionato, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trattandosi di modifiche al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

7.5. Alla Conferenza dei Sindaci dovrà essere presente, con funzione di verbalizzazione e di supporto tecnico-legale, il Segretario Comunale di almeno uno dei Comuni associati;

7.6. Alla Conferenza dei Sindaci possono essere chiamati a partecipare, con funzioni consultive, il Comandante e tutti i Segretari comunali dei Comuni convenzionati al fine di formulare proposte programmatiche e tecnico-consultive sugli obiettivi da perseguire nello svolgimento del servizio associato.

Articolo 8

Dotazione organica

8.1. Il Comune capofila assicurerà mediante proprio personale, formalmente individuato, il necessario supporto alle attività della gestione associata.

8.2 Il servizio di vigilanza sul territorio del Comune di Bogogno sarà assicurato con l'utilizzo di un'autovettura messa a disposizione dal Comune di Dormelletto, da un operatore di Polizia Municipale individuato dal Comandante, preferibilmente nei giorni di martedì, giovedì e sabato, mentre l'individuazione del turno, antimeridiano o pomeridiano, sarà oggetto di concertazione con i Sindaci.

8.3 Le prestazioni di servizio effettuate al di fuori del normale orario di lavoro saranno poste finanziariamente a carico del Comune richiedente che dovrà provvedere a liquidare direttamente all'operatore di polizia municipale.

8.4 La gestione delle pratiche amministrative verrà effettuata dal responsabile del procedimento assegnato all'ufficio sede di Dormelletto.

Articolo 9

Rapporti finanziari

9.1. Gli oneri per la realizzazione della gestione associata sono così individuati:

il Comune di Bogogno corrisponderà al Comune di Dormelletto una somma annuale onnicomprensiva di € 15.000,00 oltre all'indennità di posizione e risultato direttamente erogata al Responsabile del Servizio;

9.2. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

9.3. Il Comune di Bogogno destinerà annualmente una somma, in aggiunta a quelle dell'art.9.1 e con possibilità di revisione dalla Conferenza dei Sindaci, di € 1.500,00 cadauno a favore degli ufficiali di polizia municipale appartenenti al servizio associato a cui saranno assegnati compiti di coordinamento, previo raggiungimento degli obiettivi fissati. Il Comandante ne verificherà annualmente il grado di raggiungimento e trasmetterà dettagliata relazione alla conferenza dei Sindaci.

9.4. Restano a carico del singolo Comune le spese sostenute a Suo esclusivo vantaggio e beneficio (interventi specifici richiesti in occasione di eventi e manifestazioni; utilizzo del personale per la realizzazione di Uffici distaccati).

9.5. Il Comandante predispone una relazione sull'andamento della gestione che sottopone a conclusione dell'anno, alla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 10

Casi di necessità e urgenza

10.1. Il Sindaco o suo delegato, di ogni singolo Comune, in caso di necessità ed urgenza attiva il servizio di polizia Locale in forma associativa e, se non vi sono impedimenti od urgenze prioritarie, il Comandante si mette immediatamente a disposizione, con tutto il personale presente in servizio, del Sindaco richiedente dandone immediata comunicazione a tutti gli altri Sindaci aderenti alla stessa Convenzione.

Articolo 11

Beni e dotazioni

11.1. I mezzi, gli arredi, i materiali, le attrezzature e gli autoveicoli utilizzabili sono quelli già di proprietà dei singoli Comuni convenzionati.

11.2. I beni destinati al servizio associato possono essere acquistati *pro quota* in comproprietà da tutti i Comuni partecipanti ovvero da un singolo Comune e conferiti all'associazione, secondo le modalità indicate dalla Conferenza dei Sindaci.

Articolo 12

Proventi contravvenzionali

12.1. I proventi che derivano dall'accertamento delle violazioni a leggi e regolamenti restano di spettanza del Comune nel cui territorio sono accertate le violazioni.

12.2. Gli enti convenzionati si impegnano a destinare i proventi derivanti dalle sanzioni al Codice della strada comminate sul proprio territorio al finanziamento del servizio associato nei limiti di quanto previsto dal Codice della strada.

CAPO III

RAPPORTI TRA ENTI CONVENZIONATI

Articolo 13

Decorrenza e durata

13.1. La decorrenza e la durata della convenzione è definita a decorrere dal 1 febbraio 2017 e per il periodo di anni tre in esecuzione all'art.5, comma 3, della L.R. PIEM. 28 settembre 2012 n. 11 e s.m.i.

13.2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, o prorogata con deliberazioni consiliari dei Comuni convenzionati.

13.3. Alla scadenza dei tre anni sarà verificato il conseguimento dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione, secondo le modalità stabilite in sede ministeriale.

13.4. La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni e a modifiche ed integrazioni secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Articolo 14

Recesso

14.1. Ogni Amministrazione, qualora non ritenga soddisfacente la gestione del servizio effettuata in forma associata può unilateralmente recedere dalla presente convenzione mediante deliberazione consiliare.

14.2. Il recesso è comunicato tempestivamente alla Conferenza dei Sindaci e produce effetti nei termini concordati dai Comuni aderenti e riportati nella delibera di recesso.

14.3. La convenzione cessa per scadenza del termine di durata o a seguito di deliberazioni di scioglimento approvate da tutti gli enti convenzionati. L'atto di scioglimento contiene la disciplina delle fasi e degli adempimenti connessi, tra cui la destinazione dei beni, delle attrezzature e delle strutture messe in comune.

Articolo 15

Modifiche

15.1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dal Consigli comunali di tutti gli enti convenzionati.

15.2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte alla Conferenza dei Sindaci.

15.3. Il recesso di un Comune convenzionato o l'adesione di altri Comuni alla presente gestione associata comportano la modifica della convenzione ed implicano l'assunzione di apposita deliberazione consiliare.

15.4. Per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di durata.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 16

Controversie

16.1. Ogni controversia tra i Comuni, derivante dall'interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, è rimessa alla Conferenza dei Sindaci e soltanto nel caso in cui non si giunga ad una soluzione bonaria, ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri.

16.2. Gli arbitri così nominati risolveranno le controversie senza formalità, nel rispetto del principio del contraddittorio, e con pronuncia inappellabile.

Art. 17

Disposizioni in materia di privacy

17.1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti di dati effettuati da soggetti pubblici.

17.2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso la sede ubicata presso il comune capo fila di Dormelletto per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati il Comandante.

17.3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 18

Disposizioni finali

18.1. Per ogni aspetto non espressamente previsto nella presente convenzione si provvede d'intesa tra i Comuni aderenti alla gestione associata, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Trovano altresì applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del codice civile, in quanto compatibili.

18.2. Agli effetti fiscali, la presente convenzione è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tab. B, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, della Tabella unita alla Tariffa - Parte II del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il rappresentante del Comune di Dormelletto _____

Il rappresentante del Comune di Bogogno _____

